



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Verona, 31 GEN 2018

Alla Regione del Veneto
Unità Organizzativa Commissioni
VAS, VINCA, NUVV
coordinamento.commissioni@
pec.regione.veneto.it

e, p.c., al Comune di Arzignano
arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. N. 2497

Allegati

Risposta al foglio del 09/01/2018 A. 6561

Class. 34.19.01

Prot. Sabap del 11/01/2018 A. 721

OGGETTO: ARZIGNANO (VI), Variante parziale n. 10 al Piano degli Interventi, verifica di assoggettabilità a VAS (D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008). Parere di competenza ai fini della tutela archeologica (D. Lgs. 42/2004).

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 6561 del 09/01/2018, acquisita agli atti con prot. 721 del 11/01/2018, esaminata la documentazione in allegato, per quanto di competenza archeologica si comunica quanto segue.

Nel territorio comunale di Arzignano sussistono due vincoli parte III del Codice dei BBCC e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004, art. 142 m): *Le zone archeologiche del Veneto*, 1987, schede 24.008.04- Tezze di Arzignano- resti di abitato romano e 24.008.01- loc. Canova- resti di un imponente manufatto idraulico di età romana), e di aree di rinvenimento di contesti archeologici (cava Poscola: necropoli, resti di villa rustica), recepiti anche nella carta delle Invarianti del PAT di Arzignano; più in generale, la pianura solcata dall'Agno-Guà a valle di Trissino è nota per numerosi rinvenimenti archeologici (cfr. Carta Archeologica del Veneto, II, 1990, F.49, nn. 151-155), anche recenti o tuttora in corso, che hanno messo in luce l'esistenza di una viabilità e di una divisione agraria del territorio in età romana, cui doveva essere legata una diffusa presenza insediativa a carattere rurale (fattorie/ville rustiche).

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione della Variante in oggetto dalla procedura *de qua*, si richiama l'Amministrazione Comunale di Arzignano al rispetto della normativa di valutazione preventiva del rischio archeologico in caso di Lavori Pubblici o equiparati prevista dal D. Lgs 50/2016, art. 25 (comprese le opere di urbanizzazione), sottolineando l'obbligo di sottoporre alle valutazioni di questa Soprintendenza i relativi progetti in fase preliminare, e ricordando che eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico possono condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela.

Si richiama, infine, quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in relazione alle scoperte fortuite.

IL SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani

Il funzionario archeologo
Cinzia Rossignoli

